

Penale Sent. Sez. 5 Num. 14701 Anno 2014

Presidente: MARASCA GENNARO

Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udienza: 21/05/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

Travaglio Marco, nato a Torino il 13/10/1964

Hamaui Daniela, nata a Il Cairo (Egitto) il 24/11/1954

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma l'08/01/2010

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo **l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione dei reati addebitati**, con conferma delle statuizioni civili;

udito per la parte civile Previti Cesare l'Avv. Salvatore Pino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso degli imputati;

uditi per gli imputati ricorrenti gli **Avv.ti Enrico Grosso e (per il solo Travaglio Marco) Mario Geraci**, i quali hanno concluso **chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata (in subordine senza rinvio, per intervenuta prescrizione)**




RITENUTO IN FATTO

1. Il 15 ottobre 2008, Daniela Hamai - direttore responsabile del settimanale "L'Espresso" - e Marco Travaglio - giornalista, autore di un articolo pubblicato sul predetto periodico in data 03/10/2002, recante il titolo "Patto scellerato tra mafia e Forza Italia" - venivano entrambi condannati dal Tribunale di Roma a pene rispettivamente ritenute di giustizia (anche detentive, con il beneficio della sospensione condizionale): l'assunto accusatorio, fatto proprio dal giudice di primo grado, riguardava la valenza diffamatoria dell'articolo sopra ricordato in pregiudizio di Cesare Previti, all'epoca parlamentare eletto presso la Camera dei Deputati.

Il presunto reato di diffamazione a mezzo stampa, in particolare, derivava dall'aver il Travaglio indicato la persona offesa (riportando quanto dichiarato a verbale al P.M. di Palermo da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, il Col. Michele Riccio) come presente presso lo studio dell'Avv. Carlo Taormina in un giorno di marzo del 2001: in pari data, stando alle dichiarazioni del Riccio, il militare era stato convocato in quello studio affinché concordasse con l'On. Marcello Dell'Utri - parimenti ivi presente, ed in quel periodo sottoposto a indagini per concorso esterno in associazione mafiosa - una versione di comodo circa le confidenze ricevute anni addietro da un boss nel frattempo deceduto. In realtà, l'ufficiale suddetto aveva sì sostenuto di avere incontrato il Previti nello studio legale *de quo*, tuttavia aggiungendo subito dopo - inciso non riportato nell'articolo apparso su "L'Espresso" - che il querelante vi si trovava per ragioni che nulla avevano a che vedere con la presenza dell'altro parlamentare, rimanendo dunque estraneo ai colloqui che altri avevano avuto sulla posizione giudiziaria del Dell'Utri.

Entrambi gli imputati venivano altresì condannati al risarcimento dei danni lamentati dal Previti, costituitosi parte civile.

2. Con sentenza dell'08/01/2010, la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia anzidetta in punto di entità del trattamento sanzionatorio: i giudici di secondo grado ritenevano in particolare che la scelta operata dal Tribunale di infliggere sia al Travaglio che alla Hamai una pena detentiva, per quanto soggetta a benefici, fosse incongrua, «dovendo evidentemente essere riservata l'afflizione carceraria nei reati di stampa, pur prevista dalla legge, a casi di estrema gravità e assolutamente eccezionali per modi e contenuto», requisiti che non potevano dirsi ricorrenti nel caso di specie.



Nel merito degli addebiti, la Corte territoriale segnalava invece che appariva evidente la volontà dell'articolista di far capire ai lettori - contrariamente al vero - che l'On. Previti aveva preso parte a un'attività di subornazione di testimoni, omettendo di riportare l'integrale contenuto delle dichiarazioni del Col. Riccio circa la presenza dello stesso Previti presso lo studio dell'Avv. Taormina nelle circostanze anzidette. La lesione arrecata alla reputazione della persona offesa derivava appunto dall'aver inserito il querelante nel determinato contesto che costituiva oggetto dell'articolo, quando invece il Previti vi era rimasto estraneo; osservava la Corte che «il darlo presente in modo che ben facilmente si potesse intendere che egli partecipava al colloquio - questo è indubbiamente il significato immediato ed istintivo che il lettore ne ricava - comporta inevitabilmente quanto meno insinuare che l'On. Previti fosse consapevole e colluso con quanto stava accadendo».

Non assumeva invece rilevanza, secondo i giudici di appello, il particolare che aggiungere la precisazione risultante dal verbale a firma del Col. Riccio («il Previti era però convenuto per altri motivi legati alla comune attività politica con il Taormina, e non era presente al momento dei discorsi inerenti la posizione giudiziaria del Dell'Utri») potesse apparire ridondante nell'economia del pezzo giornalistico, atteso che avrebbe dovuto intendersi ultroneo, a quel punto, già il riferimento alla presenza in quello studio di una persona che non aveva partecipato all'incontro su cui l'ufficiale aveva reso dichiarazioni. In altre parole, non vi era alcuna necessità di segnalare nell'articolo che l'On. Previti si trovava in quel luogo: e «proprio l'averlo inutilmente nominato, e l'aver totalmente omesso la specifica precisazione circa l'assenza fatta dal teste, è prova del dolo da parte del Travaglio».

Quanto alla posizione della Hamaui, la Corte territoriale ne reputava altrettanto evidente la responsabilità per omesso controllo, controllo che nella fattispecie concreta sarebbe stato oltremodo agevole compiere atteso che l'articolista riportava passi di un verbale di dichiarazioni che il Col. Riccio aveva reso ad un magistrato della Procura della Repubblica di Palermo il 01/12/2001.

3. Propone ricorso, con unico atto, il comune difensore degli imputati, Avv. Carlo Federico Grosso, lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

In primis, la difesa censura la pronuncia della Corte di appello per avere apoditticamente fatto riferimento a quella di primo grado in quanto ritenuta «ottimamente motivata, con piena aderenza alle risultanze processuali in punto di fatto accuratamente esposte in narrativa, con giuste e corrette considerazioni




in diritto», sì da giustificare il richiamo ad integrare la motivazione, senza però illustrare le ragioni di tale positivo giudizio.

Inoltre, nell'interesse dei ricorrenti si evidenzia un profilo di contraddittorietà negli argomenti posti dalla Corte territoriale a base della conferma della declaratoria di penale responsabilità degli imputati. A differenza delle tesi dell'accusa pubblica e di quella privata, l'assunto del Travaglio nel processo di merito mirava a far risaltare che l'aver dato l'On. Previti come semplicemente presente nello studio dell'Avv. Taormina non implicava in alcun modo l'illazione che egli avesse partecipato ai colloqui sulle pendenze a carico dell'On. Dell'Utri, visto che - se ciò fosse accaduto - vi sarebbero state le precisazioni del caso: ecco perché «pubblicare anche la frase ulteriore che si ritrovava nel verbale dell'interrogatorio di Riccio risultava sostanzialmente inutile per la comprensione del ruolo di Previti».

A tale assunto risulta prestare fede la motivazione della sentenza oggetto di gravame, laddove conviene sul rilievo che soffermarsi sulla spiegazione della presenza defilata della parte civile in quello studio sarebbe stato, nell'economia dell'articolo, eccessivo e ridondante. Il difensore dei ricorrenti reputa che, in tal modo, la Corte territoriale abbia palesato di riconoscere esplicitamente l'esattezza delle premesse della tesi difensiva, secondo cui «l'articolo oggetto di querela non offendeva in realtà l'onorabilità di Previti, in quanto era comunque chiaro, alla luce di ciò che era stato pubblicato, che egli si trovava nello studio di Taormina ma non aveva partecipato al colloquio che l'avvocato aveva avuto, nello stesso momento, con il colonnello Riccio, ed era pertanto presente per altri motivi. Ma se questo è vero, la decisione della Corte di appello avrebbe dovuto essere, appunto, proprio quella opposta rispetto a quella assunta: se era vero che la frase omessa sarebbe stata "comunque ridondante", perché "pubblicarla non avrebbe cambiato il senso delle cose riferite in ciò che è stato scritto", data l'irrelevanza della parte omessa non avrebbe potuto/dovuto essere ravvisata nessuna diffamazione. Sarebbe pertanto stato giocoforza assolvere gli imputati».

Nel corpo del ricorso si sostiene infine che a nulla rileverebbe la considerazione svolta dai giudici di appello, secondo cui - a fronte dell'eccessività della eventuale precisazione nell'articolo quanto alla mancata partecipazione dell'On. Previti ai colloqui che vedevano interessato il Col. Riccio - sarebbe stato ancor più agevole omettere qualunque riferimento alla presenza ivi del querelante: ciò perché, in ogni caso, rimarrebbe incontrovertito il presupposto della non diffamatorietà del contenuto dell'articolo medesimo, così come formulato.



4. In data 30/04/2013 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse della parte civile, a firma dell'Avv. Salvatore Pino.


Premesse alcune considerazioni sulla legittimità del rinvio al contenuto della pronuncia di primo grado da parte dei giudici di appello, il difensore del Previti osserva che può sussistere un vizio rilevabile da questa Corte «solo se il giudice del gravame si limita a respingere le censure presenti nell'impugnazione e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla fallacia, inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione [...], ma ciò non si è certo verificato nel caso in esame, in cui alle doglianze dell'imputato la Corte ha risposto compiutamente, in modo all'evidenza argomentato».

Nella memoria in esame si reputano poi manifestamente infondate le doglianze prospettate dalla difesa degli imputati in punto di contraddittorietà della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, atteso che il rilievo operato dalla Corte di appello (secondo cui poteva convenirsi sulla ridondanza della precisazione che il Previti si trovava dall'Avv. Taormina senza alcuna correlazione alle vicende del Dell'Utri o del Riccio) doveva pur sempre leggersi alla luce della considerazione generale che, nell'economia della notizia riportata dal giornalista, era il fatto stesso della presenza della parte civile in quello studio legale a non avere alcun rilievo. Ad avviso dell'Avv. Pino l'autore dell'articolo, «per non integrare il reato, avrebbe dovuto e potuto omettere di inserire l'intero passaggio dell'interrogatorio, visto che la notizia e la sua importanza prescindevano del tutto dalla persona dell'On. Previti, che dunque Travaglio non aveva alcun bisogno di nominare (e "proprio l'averlo inutilmente nominato", conclude la Corte, "è prova del dolo"). Alternativamente - sempre per evitare la consumazione del reato - avrebbe dovuto proporre l'intero passaggio, così da consentire al lettore di sapere che Cesare Previti "non era presente al colloquio"».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. **Il ricorso deve qualificarsi inammissibile, risultando i motivi di doglianza manifestamente infondati.**

1.1 Per consolidata giurisprudenza, infatti, «quando non vi è difformità di decisione, le motivazioni della sentenza di primo e di secondo grado possono integrarsi a vicenda in modo da formare un tutto organico ed inscindibile. Il giudice di appello, pertanto, non ha l'obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti purché dimostri,




anche succintamente, di aver tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento» (Cass., Sez. IV, n. 1198 del 24/11/1992, Pelli, Rv 193013); è stato altresì affermato che «in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorché i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione» (Cass., Sez. III, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv 197497; v. anche Sez. II, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino).

Del resto, non può affermarsi che nel caso di specie la sentenza di appello si limiti ad un richiamo *tout court* delle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado: dopo avere indicato la piena aderenza di quella prima decisione alle risultanze processuali, e la puntualità della disamina ivi compiuta sulle prospettate questioni in fatto e in diritto, **la Corte territoriale passa ad illustrare autonomamente le ragioni della fondatezza dell'ipotesi accusatoria, e dunque - al contempo - le ragioni della condivisibilità della pronuncia del Tribunale.**

Il rilievo centrale del percorso argomentativo adottato dalla Corte romana è infatti quello (assolutamente lineare, e rispondente alle emergenze istruttorie come sviluppate in premessa) dell'indubbio significato, immediato ed istintivo, dell'indicazione della presenza del Previti presso lo studio dell'Avv. Taormina, come riportata nel pezzo giornalistico *de quo*: qualunque lettore, al cospetto di quell'articolo, ne avrebbe giocoforza riportato la conclusione che anche la parte civile aveva preso parte ai colloqui finalizzati a indurre il Riccio a riferire agli inquirenti che nessun capo-mafia gli aveva mai fatto confidenze sul Dell'Utri. **L'apparato logico delle due sentenze di merito risulta in definitiva uniforme, e non risulta affatto che la Corte di appello abbia raggiunto le stesse conclusioni del Tribunale, in punto di affermazione della responsabilità degli imputati,** sulla base di un *iter* razionale alternativo (v. Cass., Sez. III, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi): ciò, peraltro, a fronte di motivi di gravame che riproducevano tesi già affrontate e disattese dal giudice di prime cure.

Perfettamente aderente al caso di specie è dunque l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della




decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Cass., Sez. III, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv 252615).

1.2 Manifestamente infondata è parimenti la doglianza difensiva concernente il secondo profilo di presunta carenza motivazionale della sentenza oggetto di ricorso.

E' infatti insostenibile l'assunto che, parlando di ridondanza od eccessività della eventuale precisazione sull'essersi il Previti trovato in quello studio per altre ragioni, senza aver partecipato ai colloqui sulla ipotizzata subornazione del Riccio, la Corte abbia manifestato di condividere la ricostruzione offerta dalla difesa: i giudici di appello, non a caso, introducono l'argomento in chiave di evidente artificio retorico, per poi smentire palesemente la fondatezza della premessa. A ben guardare, nella sentenza oggetto di ricorso si legge: «sarà anche vero che la precisazione "il Previti era però convenuto per altri motivi legati alla comune attività politica con il Taormina, e non era presente al momento dei discorsi inerenti la posizione giudiziaria del Dell'Utri" sarebbe stata eccessiva e ridondante nell'economia del pezzo; ma è anche vero che bastava omettere la frase "in quella occasione, come in altre, presso lo studio dell'Avv. Taormina era presente anche l'Onorevole Previti", per evitare qualunque diffamazione, senza togliere alcunché alla notizia che il Travaglio intendeva dare, ed alla sua gravità».

Il senso dell'argomentazione è piano ed immediato, come correttamente rilevato dalla difesa di parte civile: si trattava di elementi sovrabbondanti, nell'economia dell'articolo, perché già inutile era aver menzionato la presenza della parte civile; fermo restando che, una volta deciso di riportare il passo del verbale del Col. Riccio in cui si parlava del querelante, allora la citazione avrebbe dovuto essere completa. E la ragione è di palese evidenza: **fermare le virgolette in quel punto non significava affatto dare contezza di particolari di mero colore, e dunque offrire una notizia forse inutile ma non diffamatoria; valeva invece a manifestare l'intento di far credere ai lettori che il Previti avesse partecipato a quei colloqui su come risolvere, addomesticando deposizioni testimoniali, i guai giudiziari dell'On. Dell'Utri.**

Il presupposto della non diffamatorietà del contenuto dell'articolo, già in sé considerato, è - in definitiva - smentito in radice dal taglio dell'articolo medesimo, mentre assume certamente rilievo penale l'aver riportato il giornalista una notizia vera omettendone però particolari decisivi (ad esempio, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare la ravvisabilità del delitto ex art. 595 cod. pen., commesso con il mezzo della stampa, quando si



riporti il contenuto offensivo di una interpellanza o interrogazione parlamentare, omettendo però la formula dubitativa o interrogativa dell'atto: v. Cass., Sez. V, n. 13159 del 30/01/2002, Sardella).

Dire di Tizio che, in un giorno qualunque, lo si vide presso lo studio di un avvocato, è in linea di principio niente affatto offensivo della sua reputazione: **ma ben altre conclusioni si impongono quando si inserisca quella notizia in un articolo dedicato alle collusioni tra un partito politico ed un'organizzazione criminale, realizzate attraverso un incontro fra determinati soggetti svoltosi in quello stesso studio e nello stesso momento in cui vi si trovava anche Tizio** (guarda caso, parlamentare notoriamente eletto nelle liste del medesimo partito).

2. **Non è pertanto possibile ritenere maturata la prescrizione del reato addebitato ai ricorrenti.** La causa estintiva, in vero, risulta essersi perfezionata dopo la sentenza di appello; tuttavia, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266, relativa appunto ad una fattispecie in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; v. anche, negli stessi termini, Cass., Sez. IV, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi).

3. **Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà dei ricorrenti** (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Gli imputati debbono anche essere solidalmente condannati a rifondere alla parte civile le spese sostenute per il presente giudizio di legittimità, che il collegio - in assenza di notula - ritiene equo liquidare nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo all'impegno professionale richiesto dalla peculiarità del processo, trasfuso nella redazione di apposita memoria.

P. Q. M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché, in solido, al rimborso delle spese di parte civile, equitativamente liquidate in € 1.800,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso il 21/05/2013.